



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

**DOCUMENTO INFORMATIVO RELATIVO AD OPERAZIONE DI MAGGIORE
RILEVANZA CON PARTE CORRELATA**

(Approvazione di delibera quadro relativa all'operatività di Banca Monte dei Paschi di
Siena S.p.A. con Sace S.p.A.)

Redatto ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12
marzo 2010, e successive modifiche e integrazioni

Il presente documento informativo è stato messo a disposizione del pubblico presso la sede legale di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., sul sito internet della società (www.gruppomps.it sezione "Corporate Governance - Operazioni con le parti correlate") nonché sul meccanismo di stoccaggio autorizzato "eMarketSTORAGE" all'indirizzo www.emarketstorage.com.

6 dicembre 2018



INDICE

DEFINIZIONI.....	3
PREMESSA	5
1. AVVERTENZE.....	6
2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE.....	7
2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione.....	7
2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.....	10
2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell'operazione.....	11
2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.	12
2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.....	12
2.6. Dichiarazione se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione....	12
2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento 809/2004/CE	13
2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione.....	13
2.9. Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, indicazione delle informazioni indicate nei precedenti punti con riferimento a tutte le predette operazioni	13



DEFINIZIONI

In aggiunta alle definizioni contenute nel prosieguo del Documento Informativo (come *infra* definito), si riporta di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del presente Documento Informativo. Tali definizioni, salvo quanto diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato.

BMPS o la Banca	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. con sede in Siena, Piazza Salimbeni 3.
Comitato per le Operazioni con Parti Correlate	Il comitato parti correlate di BMPS istituito ai sensi dell'art. 1.2 della Global Policy (come <i>infra</i> definita).
Consiglio di Amministrazione	Il Consiglio di Amministrazione della Banca in carica alla data del presente Documento Informativo.
Consob	La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa con sede in Roma, Via G.B. Martini n. 3.
Disposizioni Banca d'Italia	La Circolare di Banca d'Italia n. 263/2006 in materia di " <i>Attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati</i> " Titolo V, Cap. 5.
Documento Informativo	Il presente documento informativo.
Gruppo Montepaschi	L'insieme delle società, italiane ed estere, direttamente e indirettamente controllate da BMPS.
MEF	Il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
MPSCS	Monte Paschi Capital Services Banca per le Imprese S.p.A.
MPSL&F	Monte Paschi Leasing & Factoring S.p.A.
Perimetro di BMPS	Il perimetro delle parti correlate e dei soggetti collegati di BMPS, come definito dall'articolo 2.1.1 della Global Policy e costituito: (i) dalle parti correlate di BMPS ai sensi del Regolamento Consob



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

(come *infra* definita); (ii) dai soggetti collegati di BMPS ai sensi delle Disposizioni Banca d'Italia; e (iii) dai soggetti ivi inclusi su base discrezionale.

Regolamento Parti Correlate

Il Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato e integrato.

SACE

SACE S.p.A. con sede in Roma, Piazza Poli, 37/42

PREMESSA

Il presente Documento Informativo è stato predisposto da BMPS ai sensi dell'articolo 5 del Regolamento Parti Correlate e in conformità all'allegato 4 a tale Regolamento, nonché ai sensi della Parte II, Sez. II, Capitolo 1, della *"Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati"* approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 12 novembre 2014, vigente e pubblicata sul sito della Banca www.gruppomps.it sezione *"Corporate Governance- Operazioni con le parti correlate"* alla data di approvazione dell'operazione oggetto del presente Documento Informativo, in ottemperanza al predetto Regolamento Parti Correlate, nonché alle Disposizioni di Banca d'Italia in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati (la **"Global Policy"**).

Il presente Documento Informativo è stato predisposto al fine di fornire agli azionisti e al mercato, in ottemperanza alla disciplina in materia di operazioni con parti correlate sopra richiamata, un esauriente quadro informativo in merito all'adozione da parte di BMPS di una Delibera Quadro, ai sensi e per gli effetti di cui al par. 3.3 (Delibere Quadro) della Global Policy, avente ad oggetto l'acquisizione di garanzie/polizze assicurative da SACE a fronte dell'erogazione di finanziamenti a clientela della Banca e del rilascio di crediti di firma nell'interesse di clientela che svolge attività con l'estero.

Le convenzioni e gli accordi stipulati tra la Banca e SACE disciplinano le linee guida, gli ambiti operativi e le regole applicative sulla base delle quali le società del **Gruppo Montepaschi** possono acquisire garanzie/polizze assicurative di SACE.

Ai sensi del par. 3.2 (*Tipologie di Rilevanza delle Operazioni*) della Global Policy e dell'allegato 3 al Regolamento Parti Correlate, la Delibera Quadro si configura come *"operazione di maggiore rilevanza"* dal momento che l'*"indice di rilevanza del controvalore"*, pari al rapporto tra (i) il controvalore dell'operazione, ossia l'importo massimo delle operazioni realizzabili in esecuzione della Delibera Quadro (come indicato e meglio precisato al paragrafo 2.1 del presente Documento Informativo) e (ii) il patrimonio di vigilanza consolidato del Gruppo Montepaschi, come risultante dal più recente stato patrimoniale consolidato pubblicato, ossia il resoconto intermedio di gestione di BMPS al 30 settembre 2018, supera la soglia del 5%.

Il presente Documento Informativo è a disposizione del pubblico presso la sede legale della Banca in Siena, Piazza Salimbeni n. 3 e sul sito internet di BMPS (www.gruppomps.it) nella sezione *"corporate governance/ operazioni-con-le-parti-correlate"*.

1. AVVERTENZE

Come evidenziato nel presente Documento Informativo, la Delibera Quadro non espone la Banca a particolari rischi connessi a potenziali conflitti di interesse, diversi da quelli tipicamente inerenti ad operazioni con parti correlate, né a rischi diversi da quelli inerenti ad operazioni di finanziamento assistite da garanzie prestate da altri soggetti.

Le condizioni economico-contrattuali relative all'operatività sono fissate secondo condizioni generali come di seguito specificato.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, competente a esprimere il parere motivato sull'interesse della Banca all'assunzione della Delibera Quadro, nonché sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni ai sensi dei par. 3.3 (Delibera quadro) e 4.1 (Operazioni di maggiore rilevanza) della Global Policy, preliminarmente in data 9 novembre 2018 ha analizzato l'informativa preventiva relativa all'operazione, nonché, successivamente, ha espresso all'unanimità il proprio parere favorevole all'assunzione della Delibera Quadro in data 29 novembre 2018. Tale parere è allegato al presente Documento Informativo, *sub* Allegato "A".

La relativa delibera è stata assunta dal Consiglio di Amministrazione di BMPS in data 29 novembre 2018.

2. INFORMAZIONI RELATIVE ALL'OPERAZIONE

2.1. Descrizione delle caratteristiche, modalità, termini e condizioni dell'operazione

La Delibera Quadro oggetto del presente Documento Informativo, è il sostanziale rinnovo di analoga Delibera Quadro deliberata nel 2017, i cui effetti sono scaduti il 6 novembre 2018, e mira a regolare - nel corso dei dodici mesi successivi all'adozione della Delibera Quadro medesima da parte del Consiglio di Amministrazione - l'operatività della Banca con SACE, che consiste nell'acquisizione di garanzie/polizze assicurative da SACE a fronte dell'erogazione di finanziamenti a clientela della Banca e del rilascio di crediti di firma nell'interesse di clientela che svolge attività con l'estero.

La Delibera Quadro è da intendersi valida a livello di Gruppo BMPS, ovvero per tutte le polizze assicurative e le garanzie ricevute dalla Banca e, in qualità di Capogruppo, anche per MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e MPS Leasing & Factoring S.p.A.

In particolare nelle operazioni di cui trattasi, a seconda della forma tecnica, la Banca assume di volta in volta la veste di contraente assicurato/beneficiario dell'obbligazione assunta da SACE in caso di mancato pagamento da parte del debitore a fronte di rischi di natura politica e commerciale.

Gli ambiti operativi rientranti nella Delibera Quadro, nei termini indicati nei rispettivi accordi/convenzioni, sono i seguenti:

▪ **Assicurazione del credito all'esportazione**

- *Polizza per Conferme di Crediti Documentari*: la Banca aggiunge la propria conferma agli impegni di pagamento su Lettere di Credito emesse da banche estere a favore di esportatori italiani per la fornitura di beni e servizi. La Polizza assicurativa SACE assicura il rischio di insolvenza delle banche estere in una percentuale che generalmente va dal 90% al 95% del credito assicurato, ma può arrivare anche alla copertura totale (100%) per particolari Paesi ad alto rischio.
- *Credito Fornitore*: la Banca supporta le esportazioni di impianti e macchinari da parte delle imprese italiane tramite lo smobilizzo pro-soluto di titoli di credito assicurati da polizza SACE, in cui la Banca stessa subentra. La polizza SACE assicura la copertura dei rischi di credito e di produzione fino al 100% dell'importo e degli altri rischi fino ad un massimo del 95%.
- *Polizza Credito Acquirente*: la Banca finanzia a medio lungo termine l'acquirente estero (il *buyer*) per l'acquisto, dall'esportatore italiano, di impianti di una certa complessità e valore. Nel caso specifico SACE emette la Polizza "Credito Acquirente", mediante la quale la Banca assicura i crediti derivanti dal finanziamento concesso contro i rischi di

credito, oltre ai rischi politici tipicamente coperti da SACE.

▪ **Garanzie finanziarie**

Supportano le imprese nell'accesso a finanziamenti destinati alla realizzazione di progetti di interesse strategico, nello smobilizzo dei crediti verso la Pubblica Amministrazione nonché nella copertura del rischio di credito su concessioni per cassa o per firma a PMI italiane allo scopo di sostenerne il processo di internazionalizzazione.

Con tale strumento, SACE, tramite il rilascio di una garanzia a prima richiesta fino ad un massimo dell'80% del finanziamento erogato, si propone di incoraggiare il sistema bancario a sostenere le imprese tramite la concessione di linee di credito (per cassa e per firma) finalizzate ad accrescere o consolidare la presenza delle imprese italiane sui mercati internazionali.

▪ **Polizze Fideiussorie**

Sono indirizzate a banche e compagnie di assicurazione che emettono fideiussioni per conto di aziende italiane che effettuano forniture, lavori, servizi ed investimenti all'estero. Consentono una condivisione del rischio tra operatori bancari e/o assicurativi liberando risorse per ulteriori impieghi e non intaccando le linee di fido disponibili alle aziende presso il sistema bancario. Il rischio assicurabile, con percentuale di copertura fino al 70% della fideiussione, è l'inadempimento dell'esportatore e l'escussione della predetta fideiussione.

Le tipologie prevalenti sono:

- partecipazione a gare d'appalto (*bid bonds*)
- restituzione di anticipi (*advance payment bonds*)
- buona esecuzione (*performance bonds*)
- svincolo delle ritenute (*money retention bonds*)

▪ **Master Risk Participation Agreement ("MRPA")**

Si tratta di un accordo per la condivisione del rischio di credito relativo a certe operazioni di *trade finance* svolte per conto della clientela. I contraenti sono il "Concedente" (BMPS) e il "Partecipante" (SACE) e le operazioni consentite sono la conferma di lettere di credito emesse da banche estere (anche con *post financing*) e l'emissione da parte di BMPS di bondistica internazionale (*advance payment, performance, warranty, retention money, bid*), nell'interesse di clientela partecipante a gare ed appalti all'estero.

La quota di partecipazione SACE (e quindi di copertura del rischio) va da un minimo del 30% ad un massimo del 80%, rimanendo quindi a carico della Banca concedente almeno il 20% del rischio.

Da un punto di vista giuridico, l'intervento di SACE è assimilabile ad una garanzia irrevocabile, incondizionata e a prima richiesta, di importo pari alla percentuale di partecipazione, a fronte dei rischi per mancato pagamento ed inefficacia dei pagamenti (revocatoria).

Oltre agli ambiti operativi, le convenzioni e gli accordi tra MPS e SACE definiscono le regole applicative nonché le condizioni economico-contrattuali da applicare a ciascuna operazione perfezionata nel contesto degli stessi. Queste ultime sono comunque sempre commisurate alla tipologia di impresa, al suo merito creditizio, nonché all'importo, alla durata e alla tipologia dell'operazione sottostante.

Al riguardo si evidenzia che SACE, in qualità di Agenzia nazionale di Credito all'Esportazione, opera nell'ambito degli indirizzi comunitari in materia di armonizzazione dei sistemi di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato, oltre che tenendo conto degli accordi internazionali per la concorrenza (OCSE).

Pertanto, su tutte le tipologie di intervento attuate con il Gruppo, SACE applica condizioni in linea con le normative internazionali di riferimento, quindi sostanzialmente corrette ed in linea con le condizioni praticate da altri soggetti prestatori di garanzie, anche se non operanti nello specifico settore e con le medesime finalità. In particolare:

- per quanto riguarda le operazioni di assicurazione di credito all'esportazione, SACE calcola il premio in misura percentuale sul valore dell'importo assicurato sulla base dei principi minimi di concorrenza internazionale (c.d. Consensus OCSE), che stabiliscono termini e condizioni cui attenersi per il supporto dell'Export Credit.

In relazione alle modalità di calcolo del premio - espresso in percentuale del valore dell'importo assicurato ed indifferenziato rispetto al beneficiario della polizza/garanzia - i parametri utilizzati da SACE in sede di determinazione sono:

- il *rating* Paese, le caratteristiche, il *rating* della controparte ed il tasso di recupero del credito;
 - la durata dell'operazione;
 - la percentuale di copertura, che varia in funzione del tipo di rischio coperto (politico o commerciale),
- in merito alle Garanzie Finanziarie e alle Polizze Fidejussorie, queste sono obbligatoriamente concesse a condizioni di mercato, dovendo SACE rispettare la normativa comunitaria in

materia di Aiuti di Stato (art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea).

I parametri considerati ai fini della determinazione del prezzo della garanzia sono:

- il merito creditizio/*rating* della società debitrice per valutarne l'affidabilità finanziaria;
- la valutazione qualitativa e quantitativa del progetto cui è destinato il finanziamento;
- eventuali altri fattori di rischio (Paese, reputazionale, ambientale, ecc.) legati alla specifica operazione;
- caratteristiche dell'operazione (durata, percentuale di copertura).

Nell'operatività di Credit Enhancement con la Banca, i parametri relativi al merito creditizio del debitore ed alle caratteristiche dell'operazione sono codificati nella relativa convenzione.

- Per quanto riguarda la determinazione del *pricing* nelle operazioni perfezionate ai sensi del **Master Risk Participation Agreement**, in questo caso la politica di prezzo è interamente determinata da BMPS sulla base di condizioni di prezzo stabilite dalla Banca stessa e applicate alla propria clientela. A SACE viene retrocessa, in proporzione alla quota di partecipazione al rischio di credito, la percentuale di commissioni percepite da BMPS dal cliente.

L'ammontare massimo complessivo di garanzie/assicurazioni che la Banca prevede di acquisire in esecuzione della Delibera Quadro, nel relativo periodo di riferimento, è pari a Euro 500 mln. Tale importo, come indicato nel successivo paragrafo 2.4 del presente Documento Informativo, è stato determinato tenendo conto sia dell'operatività pregressa che dei potenziali futuri sviluppi.

La Delibera Quadro ha un'efficacia di dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione della Banca, avvenuta nel corso della seduta consiliare del 29.11.2018 e, pertanto, sino al 28.11.2019.

Si precisa inoltre che eventuali nuovi accordi o convenzioni che esulano, per ambiti operativi, termini e condizioni, dalla Delibera Quadro oggetto del presente Documento Informativo e le connesse operatività saranno oggetto di separata istruttoria ad hoc e dovranno essere considerati dalla Funzione proponente come operazioni a "sé stanti" ai fini della Global Policy e del Regolamento Consob 17221/10.

2.2. Indicazioni delle parti correlate con cui l'operazione è stata posta in essere, della natura della correlazione e, ove di ciò sia data notizia all'organo di amministrazione, della natura e della portata degli interessi di tali parti nell'operazione.

Alla data dell'assunzione della Delibera relativa all'Operazione oggetto del presente Documento, la stessa si configura come una operazione con parti correlate/soggetti collegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2.1.1 della Global Policy dal momento che a tale data:



- il MEF detiene una partecipazione pari al 68,247% del capitale sociale della Banca ed è azionista di controllo della stessa;
- SACE è direttamente controllata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti (“CDP”), a sua volta controllata all’82,77% dal MEF.

In merito all’inquadramento normativo della controparte ai sensi dell’art. 53 TUB, SACE è classificata “rilevante” e ricompresa insieme alle sue controllate, ai sensi del c.d. approccio “a silos” per il calcolo dei limiti di riferimento, nel silo CDP. Tuttavia, le garanzie ricevute dalla Banca non sono considerate come attività di rischio ma come strumenti di mitigazione dello stesso (peraltro ai fini del rischio di credito regolamentare, un’esposizione garantita viene segnalata nei confronti del debitore principale e non del garante). Pertanto per l’Operazione oggetto del presente Documento non si è resa necessaria la verifica dei limiti regolamentari alle attività di rischio previsti dalla normativa prudenziale.

2.3. Indicazione delle motivazioni economiche e della convenienza per la Banca dell’operazione.

Premesso che la copertura assicurativa e/o di garanzia di SACE rappresenta uno strumento indispensabile per assicurare la protezione del credito, e del sottostante contratto commerciale tra le parti (esportatore e importatore), nell’operatività con l’estero, l’interesse e l’opportunità per la Banca di adottare la Delibera Quadro sono da ricondurre a vari fattori, quali:

- assumere rischio in operazioni con debitori (banche, corporate ed entità sovrane) anche in carenza di specifici *plafond*/limiti operativi appositamente deliberati dalla Banca per il rischio di Paesi esteri, ampliando le fonti di ricavo su prodotti e servizi che altrimenti la Banca non riuscirebbe a intermediare;
- beneficiare di un valore aggiunto dato dalla valutazione congiunta Banca-SACE per i rischi inerenti l’operazione, soprattutto con riguardo a rischio Paese e rischio debitore;
- consolidare ed ampliare le relazioni con la clientela a maggiore potenziale di sviluppo e redditività ed aumentare la capacità di affidamento verso queste imprese;
- ottenere un beneficio in termini di riduzione di RWA, ottenuto grazie alla “ponderazione zero” associata alla quota del finanziamento garantito da SACE e quindi al minor assorbimento del capitale derivante dall’intervento dello Stato quale garante in ultima istanza.

Più nello specifico il ricorso alle garanzie/assicurazioni emesse da SACE, sia in qualità di Agenzia per il Credito Export che per il ruolo istituzionale che svolge a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, è conveniente per la Banca in quanto le permette di dar seguito ad operazioni altrimenti non intermediabili, connotate da buona marginalità e da condizioni competitive – a parità di copertura - rispetto al mercato, contribuendo così a mantenere e/o accrescere il

suo posizionamento competitivo in questi ambiti operativi specifici.

2.4. Modalità di determinazione del corrispettivo dell'operazione e valutazioni circa la sua congruità rispetto ai valori di mercato di operazioni similari.

L'ammontare massimo complessivo delle operazioni che la Banca prevede di perfezionare in esecuzione della Delibera Quadro, nel periodo di efficacia della delibera stessa, è pari a Euro 500 mln. Detto importo è stato determinato sia tenendo conto del controvalore delle operazioni fatte a valere sulla precedente Delibera Quadro, che della volontà della Banca di sostenere maggiormente la clientela a maggiore potenziale di sviluppo nei programmi di internazionalizzazione.

Con riferimento alle operazioni esecutive della Delibera Quadro si segnala che su tutte le forme di assicurazione del credito all'esportazione, SACE applica condizioni in linea con le normative internazionali di riferimento, quindi sostanzialmente corrette ed in linea con le condizioni praticate da altri soggetti prestatori di garanzie. Per quanto riguarda le garanzie finanziarie e le polizze fidejussorie, queste sono obbligatoriamente concesse a condizioni di mercato, dovendo SACE rispettare la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato. Il Master Risk Participation Agreement, il cui accordo quadro è stato ratificato dal Comitato Tecnico dell'ABI per l'internazionalizzazione, prevede formati, clausole contrattuali, tipologie di rischi assicurabili e condizioni economiche e tariffarie praticate da SACE che siano uguali per tutte le banche.

2.5. Illustrazione degli effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'operazione.

La Delibera Quadro oggetto del presente Documento Informativo configura, ai sensi e per gli effetti della *Global Policy*, un'operazione di maggiore rilevanza tra parti correlate, in quanto l'ammontare massimo complessivo delle operazioni che la Banca prevede di realizzare in esecuzione della Delibera Quadro, nel periodo di efficacia della stessa, è superiore alla soglia del 5% del patrimonio di vigilanza consolidato. Per maggiori informazioni al riguardo si rinvia alla Premessa al presente Documento Informativo.

Quanto agli effetti economici derivanti alla Banca dalle linee di credito erogate a terzi con garanzia SACE, questi dipendono dalle condizioni economiche, di volta in volta, stabilite in relazione alla natura ed alla durata delle singole operazioni, nonché dai benefici correlati alla garanzia in ultima istanza dello Stato in termini di RWA media del portafoglio, di costo del rischio e di *pricing* commerciale.

2.6. Dichiarazione se l'ammontare dei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e/o di società da questa controllate è destinato a variare in conseguenza dell'operazione.

Non sono previste variazioni nei compensi dei componenti dell'organo di amministrazione della Banca e delle società da essa controllate in conseguenza della Delibera Quadro.



- 2.7. Nel caso di operazioni ove le parti correlate coinvolte siano i componenti degli organi di amministrazione e controllo, direttori generali e dirigenti dell'emittente, informazioni relative agli strumenti finanziari dell'emittente medesimo detenuti dai soggetti sopra individuati e agli interessi di questi ultimi in operazioni straordinarie, previste dai paragrafi 14.2 e 17.2 dell'allegato I al Regolamento 809/2004/CE 13.**

La Delibera Quadro non coinvolge componenti degli organi di amministrazione e di controllo, direttori generali e dirigenti della Banca.

- 2.8. Indicazione degli organi o degli amministratori che hanno condotto o partecipato alle trattative e/o istruito e/o approvato l'operazione specificando i rispettivi ruoli, con particolare riguardo agli amministratori indipendenti, ove presenti.**

L'adozione della Delibera Quadro è stata proposta e istruita dai competenti organi tecnici/funzioni di BMPS, anche nella sua qualità di Capogruppo, anche attraverso l'acquisizione di appositi pareri resi dagli organi tecnici della Banca, per quanto di rispettiva competenza. In conformità alla Global Policy e al Regolamento Parti Correlate, l'Operazione è stata sottoposta all'esame del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, composto da amministratori indipendenti, il quale ha esaminato la documentazione di dettaglio contenente le informazioni rilevanti in merito alle motivazioni alla base della Delibera Quadro e alle caratteristiche della stessa, nonché le opportune valutazioni di opportunità e convenienza.

Il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, valutato l'interesse per la Banca di adottare la Delibera Quadro, la convenienza dell'Operazione, la correttezza sostanziale delle condizioni, ha rilasciato all'unanimità dei presenti il proprio parere favorevole all'adozione della Delibera Quadro in data 29 novembre 2018. Tale parere è riportato in allegato al presente Documento Informativo (*sub* allegato "A").

In data 29 novembre 2018, il Consiglio di Amministrazione di BMPS ha approvato la Delibera Quadro con l'astensione del Consigliere Turicchi Antonino ed il voto favorevole di tutti gli altri Consiglieri presenti, i quali si sono espressi favorevolmente sull'adozione di detta Delibera Quadro e sulla convenienza e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

- 2.9 Se la rilevanza dell'operazione deriva dal cumulo, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, di più operazioni compiute nel corso dell'esercizio con una stessa parte correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla società, indicazione delle informazioni indicate nei precedenti punti con riferimento a tutte le predette operazioni.**

L'Operazione esprime rilevanza propria, non derivante dal cumulo di più operazioni.

Allegato A: Parere del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di BMPS

**PARERE DEL
COMITATO PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE
DI BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.p.A.**

1) PREMESSA

Il Comitato per le Operazioni con le Parti Correlate (il "Comitato") di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ("BMPS" o la "Banca") è chiamato a esprimere il proprio parere in merito all'adozione della Delibera Quadro (di seguito "DQ") descritta al successivo Par. 2 che segue, ai sensi di quanto previsto ai paragrafi 1.2 e 3.3 della "Global Policy in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati" (la "Global Policy" o "GP"), approvata dal Consiglio di Amministrazione della Banca in data 12 novembre 2014, in ottemperanza al Regolamento Operazioni con Parti Correlate (approvato con delibera CONSOB n. 17221/2010) (il "Reg. OPC") nonché al Titolo V, cap. 5 della Circolare di Banca d'Italia n. 263/2006 in materia di attività di rischio e conflitti di interesse nei confronti di soggetti collegati.

La DQ oggetto del presente parere rientra nel campo di applicazione del Reg. OPC in materia di operazioni con parti correlate, nonché della Circolare Banca d'Italia, in quanto SACE Spa, è una società partecipata al 100% da Cassa Depositi e Prestiti (di seguito anche "CDP"), società per azioni a controllo pubblico il cui capitale è detenuto per l'82,77% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito anche "MEF"), il quale a sua volta è azionista di controllo di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

La DQ - proposta per un importo di € 500 mln - si configura come operazione di maggiore rilevanza in quanto l'indice di rilevanza del controvalore supera la soglia del 5% del Patrimonio di Vigilanza consolidato stabilita dalla Global Policy (di seguito "GP") e dalla Policy interna di Gruppo in materia di parti correlate.

2) DESCRIZIONE DELLA DELIBERA QUADRO

La proposta ha lo scopo di rinnovare, con validità massima di dodici mesi decorrenti dalla data di approvazione della DQ, e con incremento dell'ammontare massimo da € 300 mln a € 500 mln, la precedente Delibera Quadro per l'operatività con SACE assunta in data 7/11/17. La DQ in esame da parte del Comitato, è relativa a operazioni: i) omogenee, in quanto tutte riconducibili ad acquisizione di garanzie SACE a fronte della tipica operatività bancaria (concessione di linee di credito a clientela della Banca); ii) sufficientemente determinate, in quanto nell'ambito delle singole tipologie di prodotto, tutte le operazioni rispettano gli stessi principi in termini di definizione del prezzo e delle condizioni.

L'operatività oggetto della DQ riguarda il rilascio di garanzie e polizze assicurative da parte di SACE a fronte di linee di credito per concessione di finanziamenti o crediti di firma da parte di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., in particolare:

- Assicurazione del credito all'esportazione, che comprende le seguenti tipologie: i) polizze per conferme di crediti documentari, ii) credito fornitore; polizze credito acquirente;
- Garanzie finanziarie;
- Polizze fideiussorie;
- Master Risk Participation Agreement

La DQ sarà da intendersi valida a livello di Gruppo, ovvero per tutte le polizze assicurative e le garanzie ricevute da Banca MPS e, in qualità di Capogruppo, anche per MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A. e MPS Leasing & Factoring S.p.A..

SACE è l'Agenzia nazionale storicamente nata come agenzia per il credito a sostegno dell'export italiano, la cui attività istituzionale è in massima parte regolata nel Decreto Legislativo n. 143/1998 che, insieme al Decreto Legge n. 269/2003, rappresenta la legge istitutiva di SACE. Nel novembre 2012 CDP ha acquistato l'intero capitale sociale di SACE dal MEF.

L'attività principale di SACE consiste nell'assicurare il credito all'esportazione, ovvero rilasciare coperture assicurative e polizze fideiussorie in relazione ai rischi di carattere politico, catastrofico, economico, commerciale e di cambio a cui sono esposti gli operatori nazionali nella loro attività con l'estero.

Negli ultimi anni SACE ha ampliato il proprio ambito di intervento per contribuire maggiormente allo sviluppo delle aziende italiane estendendo il proprio supporto ai processi di internazionalizzazione e ad attività ritenute di rilevanza strategica per il Paese. Pertanto ai prodotti tradizionali ha affiancato prodotti innovativi che rispettano logiche di mercato, come ad esempio le garanzie finanziarie.

Gli impegni assunti da SACE nello svolgimento delle proprie funzioni beneficiano sempre della garanzia di ultima istanza dello Stato nei limiti dei *plafond* stabiliti anno per anno dalla legge di approvazione del bilancio.

La garanzia di ultima istanza dello Stato consente alle banche finanziatrici di trarre benefici in termini di RWA con conseguente azzeramento dell'assorbimento di patrimonio per l'importo corrispondente alla quota di rischio garantita

La normativa UE in materia distingue tra i rischi "assicurabili sul mercato" (quelli con durata massima entro i 24 mesi, per rischi politici e commerciali legati a debitori basati nei Paesi sviluppati) e, per esclusione, tutti gli altri rischi, considerati "non assicurabili sul mercato". Mentre la prima tipologia è liberamente sottoscrivibile da assicuratori privati, i rischi "non assicurabili sul mercato" sono oggetto di assicurazione statale, in quanto implicano l'impiego di risorse pubbliche.

In relazione a quanto sopra, SACE rilascia i propri impegni in veste di Agenzia di Credito all'Esportazione (di seguito anche "ECA", o "Export Credit Agency"), a fronte dei c.d. rischi "non assicurabili sul mercato".

3) LA FASE ISTRUTTORIA

I termini e le condizioni relativi all'adozione della Delibera Quadro oggetto del presente parere sono stati esaminati dal Comitato nel corso di diverse interlocuzioni informali con le competenti funzioni della Banca, nell'ambito delle quali il Comitato medesimo ha formulato specifiche osservazioni e richieste di chiarimenti in merito ai profili più rilevanti circa l'operatività di BMPS con SACE.

Il Comitato, nel corso della propria attività istruttoria e in particolare nella riunione del 9 novembre 2018, ha analizzato una "Nota Informativa" contenente l'informativa preventiva relativa all'adozione della Delibera Quadro.

La proposta relativa all'adozione della Delibera Quadro, come formulata è stata sottoposta all'esame del Comitato nella riunione del 29 novembre 2018.

4) ANALISI E VALUTAZIONI

4.1) SULL'INTERESSE DELLA SOCIETÀ ALL'ADOZIONE DELLA DELIBERA QUADRO.

L'operatività in esame si configura quale attività tipica della Banca in termini di mitigazione e copertura dei rischi insiti nell'attività di *trade finance* a favore della clientela di Banca MPS che opera con l'estero. La copertura assicurativa e/o di garanzia fornita da SACE rappresenta uno strumento indispensabile per assicurare la protezione del credito e del contratto commerciale tra le parti (esportatore e importatore), consentendo al Gruppo MPS di:

- i. assumere rischio in operazioni con debitori (banche, corporate ed entità sovrane) anche in carenza di specifici plafond/limiti operativi appositamente deliberati dalla Banca per il rischio di Paesi esteri, ampliando le fonti di ricavo su prodotti e servizi;
- ii. beneficiare di un valore aggiunto dato dalla valutazione congiunta Banca-SACE per i rischi inerenti l'operazione, soprattutto con riguardo a rischio paese e rischio debitore;
- iii. consolidare e ampliare le relazioni con la clientela a maggiore potenziale di sviluppo e redditività e di aumentare la capacità di affidamento verso queste imprese;
- iv. ottenere un beneficio in termini di riduzione di RWA, ottenuto grazie alla "ponderazione zero" associata alla quota del finanziamento garantito da SACE e quindi al minor assorbimento del capitale derivante dall'intervento dello Stato quale garante di ultima istanza.

Sotto il profilo operativo, si evidenzia che la soluzione di adottare una DQ presenta motivi e vantaggi di correttezza, rapidità e snellezza operativa per il perfezionamento delle singole operazioni, rispetto all'approvazione di ciascuna singola operazione, garantendo comunque il rispetto degli adempimenti previsti in materia di operazioni con parti correlate e soggetti collegati.

4.2) SULLA CONVENIENZA E CORRETTEZZA SOSTANZIALE DELL'ADOZIONE DELLA DELIBERA QUADRO.

La convenienza economica di ricorrere all'intervento di SACE risiede nel fatto che SACE, sia in qualità di Agenzia per il Credito Export sia per il ruolo istituzionale svolto a supporto dei processi di internazionalizzazione delle imprese italiane, costituisce di fatto un fornitore esclusivo per alcune tipologie di prodotto tra i quali quelle oggetto della DQ:

- a) Polizza per Conferme di Crediti Documentari;
- b) Credito Fornitore;
- c) Credito Acquirente;
- d) Garanzie finanziarie;
- e) Polizze fideiussorie;
- f) Master Risk Participation Agreement ("MRPA").

Quanto alla correttezza sostanziale delle condizioni economico contrattuali, occorre premettere che SACE, quale Agenzia nazionale di Credito all'Esportazione, opera nell'ambito degli indirizzi comunitari in materia di armonizzazione dei sistemi di assicurazione dei crediti all'esportazione gestiti con il sostegno dello Stato, oltre che tenendo conto degli accordi internazionali per la concorrenza. Su tutte le tipologie di intervento sopra menzionate SACE applica condizioni in linea con le normative internazionali di riferimento. In particolare per quanto riguarda:

- a) le operazioni di Assicurazione del credito all'esportazione, SACE, in quanto Agenzia di Credito all'Esportazione (ECA Export Credit Agency), ha una politica di pricing in linea con i principi minimi di concorrenza internazionale (c.d. Consensus-OCSE), che stabiliscono termini e condizioni cui attenersi per il supporto dell'Export Credit;
- b) le Garanzie Finanziarie e le Polizze Fidejussorie, queste sono obbligatoriamente concesse a condizioni di mercato dovendo SACE rispettare la normativa comunitaria in materia di *aiuti di Stato* (art. 87 del Trattato istitutivo della Comunità Europea);
- c) il prezzo della copertura assicurativa garantita da SACE viene corrisposta dai clienti della Banca – o in via diretta come nel caso del Credito Fornitore o in via indiretta quando, come nel caso del Credito Acquirente o dei Crediti Documentari, la Banca è l'assicurato ma ricarica al cliente il costo del premio assicurativo;
- d) Il Master Risk Participation Agreement (MRPA), il cui accordo quadro è stato ratificato dal Comitato Tecnico dell'ABI per l'internazionalizzazione prevede formati, clausole contrattuali, tipologie di rischio assicurabili e condizioni economiche e tariffarie praticate da SACE che siano uguali per tutte le banche.

Pertanto, tenuto conto del fatto che le condizioni economico-contrattuali delle operazioni devono essere definite in conformità ai rispettivi quadri regolamentari di riferimento e secondo logiche di pricing definite che si basano su parametri comuni (in particolare basate su elementi oggettivi di valutazione dei rischi coperti, delle caratteristiche dell'operazione e delle caratteristiche dell'impegno rilasciato) il Comitato ritiene che le condizioni economico-

contrattuali applicate da SACE siano sostanzialmente corrette e in linea con le condizioni praticate da altri prestatori di garanzie.

4.3) SUL CARATTERE ORDINARIO O NON ORDINARIO DELL'OPERAZIONE.

Sebbene l'operatività in oggetto si prefiguri quale attività tipica per oggetto e ricorrenza nell'attività bancaria - concretizzandosi nella concessione di linee di credito per cassa e firma assistite da garanzia -, la DQ non può essere classificata come operazione rientrante nell'esercizio ordinario dell'attività operativa in quanto la GP definisce come "non ordinarie" le operazioni di maggior rilevanza quale è la DQ oggetto della presente.

5) CONCLUSIONI

Il Comitato tenuto conto che:

- a) SACE è parte correlata e soggetto collegato ai sensi della GP, del Reg. OPC e della Circ. Bankit in quanto partecipata al 100% da CDP, il cui capitale è detenuto per l'82,77% dal MEF il quale a sua volta è azionista di controllo di BMPS;
- b) gli impegni assunti da SACE nello svolgimento delle proprie funzioni beneficiano sempre della garanzia di ultima istanza dello Stato, nei limiti dei *plafond* stabiliti anno per anno dalla legge di approvazione del bilancio;
- c) stante la presenza della garanzia di ultima istanza dello Stato, la garanzia di SACE consente alla Banca di ponderare a zero la quota di finanziamento garantita, con evidenti benefici in termini di minore assorbimento patrimoniale;
- d) sussiste l'interesse e l'opportunità per la Banca, alla prosecuzione dell'operatività sopra descritta che prevede sempre l'acquisizione di una polizza assicurativa/garanzia a prima richiesta rilasciata da SACE; tale esigenza rende opportuno far ricorso all'adozione di una DQ ai sensi della GP per i connessi "vantaggi" in termini di rapidità e snellezza operativa, pur garantendo i presidi previsti dalla normativa in materia di operazioni con parti correlate/soggetti collegati;
- e) il ricorso alla garanzia di SACE comporta per la Banca anche una convenienza economica legata al mantenimento delle singole quote di mercato, tenuto conto che l'operatività in precedenza descritta non troverebbe finalizzazione in assenza della garanzia di SACE;
- f) la DQ si configura come operazione di maggior rilevanza in quanto l'importo massimo complessivo della DQ – pari a € mln 500,00 - è superiore al 5% del Patrimonio di Vigilanza consolidato; la DQ ha durata di 12 mesi (dal 29.11.2018 al 28.11.2019);
- g) l'operatività oggetto della DQ si configura come attività tipica del Gruppo MPS; tuttavia, essendo la DQ operazione di "maggiore rilevanza", la stessa non risulta "ordinaria". Le condizioni economico-contrattuali applicate da SACE sono conformi

alle normative internazionali di riferimento e definite secondo logiche di *pricing* comuni, quindi ritenute sostanzialmente corrette ed in linea con le condizioni praticate da altri soggetti prestatori di garanzie;

- h) in continuità con la vigente DQ, l'esenzione dai presidi autorizzativi ai sensi della nuova DQ non troverebbe applicazione nel caso di operazioni di importo superiore a € 30 milioni (fermo restando che tali operazioni rientrerebbero nell'importo massimo complessivo della DQ oggetto della presente proposta);

e tenuto, altresì, conto dei vantaggi che l'operatività in garanzia con SACE produce al Gruppo in termini di RWA media del portafoglio, di costo del rischio e di *pricing* commerciale competitivo, esprime il proprio parere favorevole con riguardo alla sussistenza dell'interesse sociale all'adozione della Delibera Quadro nonché circa la convenienza economica e correttezza sostanziale delle relative condizioni.

Siena, 29 novembre 2018

COMITATO PER LE OPERAZIONI CON LE PARTI CORRELATE

Il Presidente

(Prof. Angelo Riccaboni)

